



COMUNE DI MAGLIONE

piazza XX Settembre, 4 - telefono 0161 400123

posta elettronica info@comune.maglione.to.it**ORDINANZA N. 8/2025 DEL 23.7.2025** - protocollo generale nr. 1935/2025

IL SINDACO

Oggetto: 56a Sagra delle pesche 2025 - istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su via Cavour, via Borgo d'Ale, via Cigliano e piazza Regina Margherita e modifica viabilità - sabato 26 e domenica 27 luglio 2025

PREMESSO che in data 26 e 27 luglio 2025 si svolgerà nel territorio di Maglione la *56a Sagra delle pesche*, alla quale parteciperanno astanti e operatori commerciali autorizzati a operare su area pubblica, in riscontro alla domanda pervenuta dall'ente organizzatore Pro loco di Maglione (prot.1835-25) che, per la circostanza, assorbe l'art. 68 del *Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza* ex R.D. 18.6.1931, n. 773;

PRESO ATTO della documentazione necessaria ricevuta dall'associazione *Pro loco di Maglione* e precisamente: a-) Segnalazione certificata di inizio attività temporanea denominata SCIA (prot. 1803-25); b-) classificazione del rischio *safety* (prot. 1870-25); c-) preavviso di pubblica manifestazione ex art. 18 di cui al R.D. 18.6.1931, n. 773 denominato T.U.L.P.S. inoltrato al Questore di Torino per il tramite del Commissariato P.S. competente (prot. 1870-25); d-) richiesta di deroga acustica (prot. 1835-25); e-) relazione tecnica del professionista abilitato nel rispetto dell'art. 141, c. 2, del R.D. 6.5.1940, n. 635 che dovrà essere trasmessa al servizio di Polizia locale entro le ore 12 di sabato 26.7.2025 dal responsabile dell'ente organizzatore;

CONSIDERATO che nelle citate giornate potrebbe confluire un numero di astanti nel limite vigente *pro tempore* ex art. 141 del *Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*, oltre a operatori commerciali autorizzati a operare su area pubblica, ex Risoluzione n. 504334 del 17.4.2002 del Ministero delle attività produttive in riferimento al D. lgs. 31.3.1998, n. 114;

RITENUTO opportuno istituire il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nelle strade e negli orari articolati in dispositivo a seguire, a eccezione dei veicoli autorizzati e di quelli nomenclati all'art. 177 Cds;

VISTA la necessità di variare a tempo la viabilità urbana, per le motivazioni in premessa;

VISTO il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera a), 159, 215 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il Regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO l'art. 6, lettera h), della Legge 26.10.1995, n. 447, *Legge quadro sull'inquinamento acustico*;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*;

VISTO il D. lgs. 31.3.1998, n. 114, *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio*;

VISTA la L. R. Piemonte 12.11.1999, n. 28, *Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio*;

ORDINA

l'istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per permettere il regolare svolgimento della **56a Sagra delle pesche 2025**, così disposta:

1-) dalle ore 19 di sabato 26 luglio 2025 alle 01.30 di domenica 27 luglio 2025, nelle seguenti strade:

1a-) su tutta piazza Regina Margherita;

1b-) via Cavour, dal civico 12 (angolo via Regina Elena) e fino a piazza Regina Margherita;

1c-) via Borgo d'Ale, dall'intersezione tra via Cossano e piazza Regina Margherita;

1d-) via Cigliano, dall'intersezione tra l'ex area mercatale e piazza Regina Margherita.

2-) domenica 27 luglio 2025, dalle ore 8 alle ore 18 nelle seguenti strade:

2a-) su tutta piazza Regina Margherita;

2b-) via Cavour, dal civico 12 (angolo via Regina Elena) e fino a piazza Regina Margherita;

2c-) via Borgo d'Ale, dall'intersezione tra via Cossano e piazza Regina Margherita;

2d-) via Cigliano, dall'intersezione tra l'ex area mercatale e piazza Regina Margherita;

Nello stesso periodo in oggetto via Cavour, via Borgo d'Ale, via Vittorio Emanuele (SP78), via Cigliano e piazza XX Settembre restano transitabili ma con divieto di accesso su piazza Regina Margherita.

È consentito il transito veicolare nei tratti interdetti in prefata alle fattispecie elencate all'art. 177 del *Codice della strada* (*Cds*) e ai veicoli autorizzati. Le limitazioni e le indicazioni, anche dei percorsi alternativi, saranno opportunamente segnalate agli utenti della strada dagli idonei cartelli verticali di prescrizione, così come previsto dal *Regolamento di esecuzione del Codice della strada* (segnaletica verticale ex artt. 116, fig. II.46, e 120, fig. II.74 con integrazione pannello ex art. 83, art. 3 modello II.6);

CONSENTE

nel rispetto del programma della manifestazione organizzata dalla *Pro loco di Maglione*, per le date del 26 e del 27.7.2025 le attività, gli spettacoli e le manifestazioni temporanee in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico, in deroga ai limiti vigenti in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6, lettera h), della Legge 26.10.1995, n. 447, dell'art. 9 della Legge regionale Piemonte 20.10.2000, n. 52 e della Deliberazione della Giunta regionale Piemonte 27.6.2012, n. 24-4049;

STABILISCE

che sia collocata, a opera di un incaricato dal comune di Maglione la prescritta segnaletica di modifica della viabilità, di divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in tempo utile (art. 6, c. 4 lett. f. *Cds*) al fine di renderlo noto agli utenti della strada;

AVVERTE

- i. che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste;
- ii. che eventuali danni a persone e/o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno posti a carico degli inadempienti;

DISPONE CHE

- a. i soggetti di cui all'art. 12 del *Cds* sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;
- b. la presente ordinanza sia inoltrata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Torino;
- c. la presente ordinanza sia inoltrata alla Polizia locale e ai Carabinieri di Borgomasino;
- d. la presente ordinanza sia notificata alla *Pro loco* di Maglione, ente organizzatore dell'evento;

AVVISA

in base all'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ex art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

la presente ordinanza è pubblicata a decorrere dalla data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Maglione, rispettivamente agli indirizzi (*link*)

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/albo-pretorio> e

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/ordinanze>, oltre ai luoghi destinatari del presente provvedimento.

Maglione, 23 luglio 2025



IL SINDACO

Giovanni CHIMENTI

firma autografa omessa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, 39